

Standard di qualità commerciale ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale

Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera dell'ARERA n. 526/2021/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale:*

Standard specifici

Prestazione	Descrizione	Livello Standard	Grado di rispetto anno 2025
Tempo massimo di attivazione della fornitura	<i>È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della domanda di attivazione della fornitura del richiedente e la data di attivazione della fornitura</i>	7 gg lavorativi	100%
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	<i>È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente il servizio dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dall'utente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura</i>	2 gg feriali	100%
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente	<i>È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di disattivazione della fornitura presentata dall'utente e la data di effettiva disattivazione</i>	5 gg lavorativi	100%
Tempo massimo di scollegamento dalla rete richiesto dall'utente	<i>È la data concordata tra esercente e richiedente entro la quale l'esercente si impegna ad effettuare lo scollegamento dalla rete</i>	entro la data concordata	100%
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	<i>È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente del reclamo scritto del richiedente e la data di messa a disposizione a quest'ultimo da parte dell'esercente della risposta motivata scritta</i>	30 gg solari	100%
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici	<i>È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente dell'accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento dei lavori semplici richiesti</i>	15 giorni lavorativi	100%
Tempo ultimo per l'esecuzione di lavori complessi	<i>È la data, concordata tra esercente e richiedente, entro la quale l'esercente si impegna a completare i lavori complessi richiesti.</i>	entro la data concordata	100%

Standard generali:

Prestazione	Descrizione	Livello standard	Grado di rispetto anno 2025
Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	<i>Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente</i>	90%	100%
Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	<i>Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente</i>	90%	100%
Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per gli appuntamenti di 2 ore	<i>È il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l'effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità</i>	90%	100%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari dalla relativa richiesta	<i>È il tempo, espresso in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta scritta di informazioni e la data in cui quest'ultimo invia al richiedente la risposta motivata scritta</i>	90%	100%

Indennizzi automatici ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l'esercente deve accreditare all'utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.

L'indennizzo automatico base corrisponde a 30 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW) e a 70 Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente l'indennizzo automatico base corrisponde sempre a 30 Euro.

L'indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo verrà accreditato all'utente attraverso detrazione dall'importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

** Nel caso in cui l'esercente del servizio sia una cooperativa, lo stesso può applicare facoltativamente le disposizioni dal RQCT agli utenti che sono soci della cooperativa.*

Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla misura ai sensi del TIMT

Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:*

Indicatore	Standard specifico	Grado di rispetto anno 2025
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 13 TIMT	Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi	100%
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore di cui all'Articolo 14 TIMT	Tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco	100%
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore di cui all'Articolo 14 TIMT	Tempo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco	100%
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all'Articolo 15 TIMT	Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi	100%

Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'Articolo 18 del TIMT, l'esercente corrisponde all'utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:

a) trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW);

b) settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW).

Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;

b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili all'utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.

L'esercente, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

** Nel caso in cui l'esercente del servizio sia una cooperativa, lo stesso può applicare facoltativamente le disposizioni dal TIMT agli utenti che sono soci della cooperativa.*

Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla qualità tecnica ai sensi del RQTT

Ai sensi del RQTT (Allegato A, Delibera ARERA 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità tecnica:

Indicatore	Livello specifico	Grado di rispetto nell'anno 2025
Durata massima delle interruzioni del servizio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 13 del RQTT, avvenute senza il preavviso di cui all'Articolo 14 del RQTT	12 ore, se avvenute nel periodo invernale	n.d.
	24 ore, se avvenute nel periodo estivo	n.d.

Indennizzi automatici ai sensi del RQTT relativo alla qualità tecnica

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'Articolo 20 del RQTT, l'esercente corrisponde all'utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la seguente formula:

$$I_{base} = \min \{ K * P_{contr} ; I_{max} \}$$

dove:

- K è il coefficiente che indica l'entità dell'indennizzo base specifico alla potenza dell'utente, pari a 0,5 euro/kW;
- P_{contr} è la potenza contrattuale dell'utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
- I_{max} è il cap applicato all'indennizzo automatico base, pari a 600 euro.

Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:

1. a) è corrisposto l'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
2. b) è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo;
3. c) è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo triplo dello standard.

L'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:

1. a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
2. b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti, per fatti non imputabili all'esercente.

L'esercente, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.